FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/D

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 20 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Tomassino Gramiccia, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1) RECLAMO N.59 DEL CALCIATORE BONATTI MATTEO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL CONTRATTO STIPULATO CON L'A.C. LUMEZZANE S.P.A. IN DATA 10 MAGGIO 2010.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo del calciatore BONATTI MATTEO dichiara valido il contratto sottoscritto il 10.05.2010, depositato il 29.06.2010. Dichiara altresì risolto il tesseramento in favore dell'A.C. LUMEZZANE alla data del 06.09.2010. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO N. 62 DEI SIGG.RI LAGO ADRIANO – PASSUELLO FEDERICA – LAGO ALBERTO AL FINE DI OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGO ALBERTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.C. NOVE STEFANI CONSULTING.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO N. 71 DELLA SOCIETA' SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 29.10.2009 CON IL CALCIATORE CAPONE ANDREA, RELATIVAMENTE ALLA PARTE AFFERENTE LA STAG. SPORT. 2010-2011.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo. 4) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.69 DEL C.R. LAZIO IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CICOLANI ANTONIO DALLA A.C.D. MONTE LEONE SABINO ALLA A.S.D. CAGIS 2010.

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla Richiesta di Giudizio del C.R. LAZIO dichiara valido il tesseramento del calciatore CICOLANI ANTONIO in favore della A.S.D. CAGIS 2010 a far data dal 17.09.2010.

5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 70 DEL C.R. LAZIO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RINALDI LUCA

Ordinanza.

6) RECLAMO N. 68 DEL CALCIATORE ROBBIONI FILIPPO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' F.C.D. ANDICO PIOLTELLESE.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7) RECLAMO N.72 DEL CALCIATORE CONFORTI EMANUELE TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' F.C. CALCIO ACRI.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara il calciatore CONFORTI EMANUELE svincolato dalla società F.C. CALCIO ACRI. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO N. 63 DEL CALCIATORE IULIANO RICCARDO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.S.D. JOILAND SAN POTITO.

La Commissione Tesseramenti dichiara improcedibile il reclamo.

9) RECLAMO N. 46 DELLA SOCIETA' A.S.D. IL PODIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. AL 30 GIUGNO 2010.

Ordinanza.

10) RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA - IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PETRELLI ALESSIO E FIERAMOSCA GIANLUCA IN FAVORE DELLA G.S. DON BOSCO NICHELINO

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla richiesta di giudizio conferma la decisione del C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA in merito al diniego del tesseramento dei calciatori PETRELLI ALESSIO e FIERAMOSCA GIANLUCA in favore della società G.S. DON BOSCO NICHELINO.

11)RICHIESTA DI PARERE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA IN ORDINE AL TESSERAMENTO DI CALCIATORI GIOVANI.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile la Richiesta di parere.

12)RECLAMO N. 55 DELLA SIG.RA ALBERTI MONICA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE PROVVEDI SILVIA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MONTALE 2000 FEMMINILE A.S.D..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

13)RECLAMO N. 65 DEL CALCIATORE FERRARI EMANUELE AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.S.D. ALBESE CALCIO.

La Commissione Tesseramenti dichiara improcedibile il reclamo.

14)RECLAMO N. 66 DEL CALCIATORE ZACCHINO CORRADO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. BAGAGLINO SPORTING CLUB

La Commissione Tesseramenti dichiara non luogo a provvedere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

15)RICHIESTA DI PARERE N. 73 DEL C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FORMISANO EMIL.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile la richiesta di parere.

IL PRESIDENTE Guido Valori

Pubblicato in Roma il 20 dicembre 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete